

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DD. 28.04.2022

Oggetto: Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione AcegasApsAmga S.p.A.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di APRILE, alle ore 09.00 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 14.04.2022, si è riunita l'Assemblea regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Presidente supplente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente		x
Urban	Alberto	Campolongo Tapogliano	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	x	
Bottecchia	Demis	Fanna	Componente	x	
Lenna	Marco	Forni di Sopra	Componente	x	
Obizzi	Dario	Gorizia	Delegato	x	
Moro	Roberta	Magnano in Riviera	Componente	x	
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente	x	
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Polidori	Paolo	Muggia	Componente	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente		x
Tellini	Giuseppe	Palmanova	Componente	x	
Cairolì	Monica	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Favot	Dorino	Prata di Pordenone	Componente	x	
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente	x	
Briz	Daniela	Remanzacco	Componente		x
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	x	
Fappani	Michele	San Pier d'Isonzo	Delegato	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente	x	
Laudicina	Francesca	Udine	Delegato	x	
Pascolo	Amedeo	Venezia	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui *"È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006..."*;
- l'art. 4, co. 5, secondo cui *"L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- l'art. 6, co. 6, secondo cui *"All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR"*;

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare:

- l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come *"ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale"*;
- l'art. 8, co. 3, lett. f-bis), secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvedere *"alla validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV[^] del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"* (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come *"il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti"* (articolo 183, comma 1, lett. II), ove l'attività di spazzamento delle strade è *"una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito"* (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai

sensi dell'articolo 184, comma 2: *“Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”* e cioè *“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”*;

- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
- detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati”* (articolo 221, comma 10);

Visto il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 660, secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”*;
- il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il comma 683, che dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, co. 169, che stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...”*;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n.15) ed in particolare:

- il comma 5-quinquies, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

- il comma 5-sexiesdecies che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali;

Vista la nota di chiarimento di data 22 aprile 2022, con la quale ANCI FVG:

- ha chiarito che *“pur permanendo una discrasia fra il termine previsto dalla legge 147/2013 e quello delle altre norme citate, pare si possa sostenere la prevalenza delle disposizioni che consentono la deliberazione delle aliquote e tariffe entro il termine di approvazione del bilancio (31/05) anche alla luce del fatto che tale deliberazione è estrinsecazione del potere regolamentare dei Comuni per tutta la materia tributaria, ivi compresa la TARI. Si ritiene pertanto che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine fissato per la definizione del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) possa superare tale disposizione, anche tenendo conto che la legge 147/2013 utilizza il verbo “possono””*;
- ha confermato che *“da contatti informali con il MEF, vi è notizia che la questione è all’attenzione degli uffici legislativi per poter essere affrontata nella direzione della soluzione descritta.”*;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

Vista la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - *che continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA (art. 7.1 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "*Procedura di approvazione*", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*" (co. 7.4), di assumere le "*le pertinenti determinazioni*" e di provvedere "*a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025*" (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 4, co. 6, secondo cui "*In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti*";
- l'art. 7, co. 8, secondo cui "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...*", con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;

- l'art. 8, in base al quale *“L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 ...[...]... è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Viste, altresì, le seguenti ulteriori precisazioni contenute nell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- l'art. 28, co. 4, secondo cui *“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”*;
- l'art. 29, co. 1, in base al quale *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento”*;

Vista la deliberazione ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;

Vista la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 - DRIF, rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della citata determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF:

- l'art. 1, co. 4, secondo cui *“Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;
- l'art. 2, co. 1, che adotta *“i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4”*;

Vista la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/com”*;

Vista la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e in particolare:

- l’art. 1, co. 1, che approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);
- l’art. 1, co. 2, in base al quale “il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023”;
- l’art. 2, che disciplina le modalità di definizione, da parte dell’Ente Territorialmente Competente, degli standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dall’ARERA;
- l’art. 5 di coordinamento della deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF (approvazione del Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti - TITR) alle nuove disposizioni qualitative;

Visto l’Allegato A della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF denominato “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, e in particolare:

- l’art. 2, co. 1, in base al quale “*Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo*”;
- l’art. 2, co. 2, secondo cui “*Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all’attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X*”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 23/22 dd 15.03.2022 che, al p.to 2) del dispositivo, individua il posizionamento della gestione relativa al territorio comunale di Trieste nello schema regolatorio I, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;

Vista la successiva nota del Comune di Trieste Prot. n. 56372 dd 22.03.2022 che, tra l’altro, precisa che “*dal 1° gennaio 2024, il soggetto gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per la gestione della TARI andrà formalizzato in capo alla società in house Esatto spa*”;

Ritenuto di rinviare all’aggiornamento biennale di cui all’art. 8, co. 1, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF il recepimento di tale variazione nelle competenze dei soggetti operanti sull’ambito tariffario *de quo*;

Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 9 novembre 2020, n. 42 la quale, tra l’altro:

- accerta che AcegasApsAmga S.p.A. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire, allo stato fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2050, la gestione del servizio di igiene urbana e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati per il territorio del Comune di Trieste;
- dispone che, per l'effetto, AcegasApsAmga S.p.A. possa allo stato proseguire tali gestioni, allo stato fino 31 dicembre 2050, secondo le condizioni contrattuali oggi vigenti;

Visto il contratto stipulato tra il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Trieste in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., che disciplina la gestione del servizio di igiene urbana;

Tenuto conto, in particolare, che il predetto contratto vincola gli importi massimi applicabili alle diverse componenti tariffarie, con esclusione delle sole componenti CTS e CTR, queste ultime determinate a consuntivo;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 28 gennaio 2021, n. 3 rubricata *"Validazione del piano economico finanziario per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Gestore AcegasApsAmga S.p.A."*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste 29 giugno 2021, n. 29 rubricata *"Approvazione tariffe TARI 2021"*;

Vista la deliberazione ARERA 8 marzo 2022, n. 94/2022/R/rif rubricata *"Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2021, proposta dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Trieste"*;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36/21 dd 21.09.2021, rubricata *"Approvazione della Convenzione tra l'AUSIR e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Udine avente ad oggetto la "Regolazione tariffaria della gestione integrata dei rifiuti urbani – Gestione degli adempimenti regolatori per il MTR-2" e conferimento del mandato al Presidente per la stipula della stessa"*, con la quale:

- è stata approvata da questa Assemblea – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 7, lett. h bis) della LR n. 5/2016 – la Convenzione tra l'AUSIR e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Udine avente ad oggetto *"la Regolazione tariffaria della gestione integrata dei rifiuti urbani – Gestione degli adempimenti regolatori per il MTR-2"* (Allegato A deliberazione n. 36/2021);
- è stato approvato il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla validazione dei piani economici finanziari per il periodo 2022-2025 ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (Allegato B deliberazione n. 36/2021);

Tenuto conto dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario di cui trattasi, come riportato in allegato A;

Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all'acquisizione delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune in qualità di

Gestore, l'AUSIR, in collaborazione con l'Università di Udine, ha predisposto uno specifico formulario in formato Excel, chiedendo all'Amministrazione comunale di procedere alla compilazione entro la data del 27 settembre 2021 (v. nota AUSIR Prot. n. 3360 dd 10.09.2021);

Dato atto che:

- il Comune ha comunicato all'AUSIR i costi riferiti al servizio RU sostenuti direttamente dall'Amministrazione con nota Prot. n. 210853 dd 26.10.2021 (Prot. AUSIR n. 4010/2021);
- l'AUSIR ha provveduto ad implementare tali dati nel tool di calcolo rilasciato dall'ARERA in Allegato n. 1 alla determinazione n. 2/2021-DRIF (versione aggiornata al 24 gennaio 2022), generando il c.d. "PEF grezzo" del Comune in qualità di Gestore;

Viste le note del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. Prot. n. 45625 dd 05.04.2022 e Prot. n. 46407 dd 06.04.2022 con le quali si trasmette ai sensi dell'art. 7, co. 3, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.:

- il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (c.d. "PEF grezzo" del Gestore, predisposto in conformità all'Allegato n. 1 alla determinazione n. 2/2021-DRIF – conservato agli atti);
- la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato B1);
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all' Allegato 3 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – allegato D1);
- la tabella di dettaglio dei costi previsionali COI e CQ proposti per il quadriennio 2022-2025 (v. tabella E2 – allegato E);

Vista la nota del Comune di Trieste Prot. n. 71701 dd 11.04.2022, con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 7, co. 3, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.:

- la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato B2);
- la dichiarazione di veridicità dei dati di competenza del Comune in qualità di Gestore (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – allegato D2);

Vista relazione di validazione dei dati del Gestore predisposta dal Prof. Antonio Massarutto del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università degli Studi di Udine (Prot. AUSIR n. 1423 dd 22.04.2022 – Allegato C);

Ritenuto di validare i dati forniti da Comune e Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.;

Visti i paragrafi n. 1 (*Premessa*), n. 4 (*Attività di validazione*) e n. 5 (*Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente*) della relazione di accompagnamento ai PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato E);

Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all'allegato E ai dati validati al fine di ricomporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025 (allegato F);

Dato atto che né il Gestore né il Comune hanno evidenziato criticità in termini di mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario;

Valutato, quindi, non necessario prevedere allo stato per l'ambito tariffario di Trieste il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Ritenuto pertanto necessario trasmettere al Comune di Trieste e al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR-2 al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);

Ritenuto, infine, di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.5 e ss, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A);
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A., ovvero:
 - il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (c.d. "PEF grezzo" del Gestore, predisposto in conformità all'Allegato n. 1 alla determinazione n. 2/2021-DRIF – conservato agli atti);
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato B1);
 - la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – allegato D1);
 - la tabella di dettaglio dei costi previsionali COI e CQ proposti per il quadriennio 2022-2025 (v. tabella E2 – allegato E);
3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune di Trieste e trasmessi all'AUSIR con la nota Prot. n. 210853 dd 26.10.2021;
4. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Trieste, ovvero:
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato B2);
 - la dichiarazione di veridicità dei dati di competenza del Comune in qualità di Gestore (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF – allegato D2);
5. di prendere atto della relazione di validazione dei dati del Gestore predisposta dal Prof. Antonio Massarutto del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università degli Studi di Udine (allegato C);
6. di integrare le Relazioni di accompagnamento al PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (*Premessa*), n. 4 (*Attività di validazione*) e n. 5 (*Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente*) della relazione di accompagnamento ai PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato E);
7. di validare, per le ragioni indicate in premessa e nella Relazione di accompagnamento, i dati forniti da Comune e Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.;

8. di applicare i contenuti di cui all'allegato E ai dati validati al fine di ricomporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025 (allegato F);
9. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per l'ambito tariffario di Trieste il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;
10. di rinviare all'aggiornamento biennale di cui all'art. 8, co. 1, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF il recepimento della variazione nelle competenze dei soggetti operanti sull'ambito tariffario *de quo* comunicata dal Comune con nota Prot. n. 56372 dd 22.03.2022;
11. di trasmettere al Comune di Trieste e al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR-2 al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);
12. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il quadriennio 2022-2025 di cui al p.to 8, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa;
13. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dal piano economico finanziario di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
f.to ing. Marcello Del Zotto